# COMUNE DI ROVIGO

Settore Lavori Pubblici - Sezione Fabbricati

**PROGETTO ESECUTIVO**

## SCUOLA PRIMARIA "DONATONI": RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



**I**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO


**Collaborazione Tecnica**

Geom. Sandro BOZZA

Geom. Leonardo TOMIATO

**Progettazione**

Ing. Federico MODONESI


**Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Michele CAVALLARO

Rovigo, Dicembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. ……..
del ……

# SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di: SCUOLA PRIMARIA DONATONI: RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

---

L'anno ……., il giorno …….. del mese di …….., nella residenza comunale di Rovigo di Piazza Vittorio Emanuele II n. 1,
Avanti a me, dott. ……Segretario Generale del Comune di Rovigo , e come tale Ufficiale Rogante del Comune stesso, sono personalmente comparsi i signori:

…….. nato a …… il ……., domiciliato per la carica presso la sede Municipale che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Dirigente Responsabile Settore OO.PP.-Gest.Patrimonio-Gest.Tecnica del Comune di Rovigo e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo che legalmente rappresenta, giusto decreto Sindacale n …. del …..... così come integrato con successivo decreto sindacale n ….. del..... , agli atti di questo Ente;

a) ……. nato a …… il ……., residente in ……., via ……., in qualità di …….. dell'impresa ……. con sede in ……., via …….. codice fiscale ⌊_⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋ e partita IVA ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋

***(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese )***

b) ……., nato a……il ……., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa ……capogruppo del raggruppamento costituito dalle seguenti imprese mandanti :

1. impresa ……con sede legale in……via……..C.F ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋ e partita IVA ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋
2. impresa ……con sede legale in……via……..C.F ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋ e partita IVA ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋
3. impresa ……con sede legale in……via……..C.F ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋ e partita IVA ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋

( il mandato collettivo speciale autenticato dal Dott……Notaio …… rep.n……del……)

***( ovvero in alternativa nel caso di Consorzio )***

b) ……., nato a……il ……., in qualità di legale rappresentante del consorzio ……con sede in ……., via……. C.F ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋ e partita IVA ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋ iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____,

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo e che, fra loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:

**PREMESSO**

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- con Delibera di G.C. n . …… in data ……, esecutiva ai sensi di legge *( oppure Determina Dirigenziale n .....del .....)* , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di …… , per l' importo complessivo di €…… / … (Euro ……./….), con codice identificativo CUP …….. e CIG …..…….;

- con DTD/..... del..... è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura ( vedere Determina a contrarre);

- con verbale redatto in data ..... si è proceduto alla proposta di aggiudicazione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 all'Impresa ……. per l'importo di €. ……./ ….. ( Euro ……./ …. ) oltre a €. ……..,…. ( Euro ……../… ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. ……/ ….. ( Euro ……/…. ), oltre IVA a termine di legge;

- indi si è proceduto, nei confronti dell' Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui ai commi 8 – 9 – 10 dell'art. 32 del D.Lgs n 50/2016.

- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo e con Determinazione Dirigenziale n. ……..del …… è stata disposta l'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia, per l'esecuzione dei lavori di ……;

- che il titolare/legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria ed il Responsabile Unico del Procedimento, in data …….. hanno sottoscritto il verbale previsto dal comma 3 dell'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010, acquisito agli atti ,dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è ….....;

- in data ….... è stato acquisito on line il documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) avente scadenza il …….., dal quale risulta che l'Impresa aggiudicataria è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

- in data …..... il titolare/legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa stessa e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera a) della Legge n 190/2012;

- in data ….... l'Ufficiale Rogante ( se trattasi di contratto in forma pubblica) e il Dirigente Responsabile del Settore OO.PP hanno reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente il divieto di conclusione di contratti o di altri atti negoziali di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto , le parti , come sopra costituite , convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Comune di Rovigo concede l'appalto relativo ai lavori di SCUOLA PRIMARIA DONATONI: RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, all'Appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dell'intervento di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale , omessane la lettura.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione.
3. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di comportamento aziendale approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7.1.2015 e comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.

**ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L'importo contrattuale ammonta a € …….. ( Euro ……/….. ) al netto del ribasso d'asta del……% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) e al netto dell' I.V.A. , tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato interamente " a misura ".
3. I prezzi del presente appalto s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e dal secondo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

**ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ……. all'indirizzo……..

**ART. 4 - TEMPO UTILE E PENALI.**

1. La consegna dei lavori deve avvenire con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. del 07/03/2018 n. 49 entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore; dalla data di consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori.

**OVVERO PER I LAVORI URGENTI DA INIZIARE NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO**

1. I lavori sono stati consegnati ed iniziati prima della stipula del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui s'intende integralmente riportato, ai sensi dei commi 1 e 9 dell'art. 5 del D.M. del 07/03/2018 n. 49.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 75 ( **settantacinque** ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si procede ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Le penali di cui al precedente comma 3 calcolate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 113 – bis del D.

Lgs. n. 50/2016, trovano anche applicazione per il ritardo nell'esecuzione contrattuale.

5. La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote previste dal comma 2 dell'art. 113 – bis del D. Lgs. n. 50/2016, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
6. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
7. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

## ART. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

## ART. 6 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, come previsto dall' art 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 10 del D.M. del 07/03/2018 n 49.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Trova all'uopo applicazione l'art. 10 del D.M. del 07/03/2018 n 49.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
4. Nel caso di sospensione dei lavori disposte per cause diverse dai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. n 50/2016 è previsto il risarcimento a favore dell'Appaltatore calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.M. del 07/03/2018 n 49.

## ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificatamente riportato nel capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto .

## ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Trovano applicazione l' art. 124 commi 1 e 2 e l'art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia come previsto dall'art. 14 del D.M. del 07/03/2018 n 49. e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad € 60.000,00 ( Euro sessantamila/00 ), previa verifica della regolarità contributiva ( DURC), come previsto ai sensi del comma 5 art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Ogni impresa costituente il Raggruppamento provvederà alla fatturazione diretta alla Stazione Appaltante relativamente alla propria quota di lavorazioni eseguite, per cui, ogni stato d'avanzamento o finale dei lavori dovrà essere corredato dalla fattura o dalle fatture che hanno determinato la contabilizzazione dello stato d'avanzamento o finale considerato. La liquidazione dello stesso, sia esso corredato da una o più fatture, sarà effettuato esclusivamente a favore dell'Impresa Capogruppo, alla quale è stato conferito mandato di rappresentanza esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa in forza del presente contratto è effettuato ai sensi del comma 2 dell' art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo provvisorio a seconda dei casi, in applicazione all'art. 4, commi 2 e 4 del D. Lgs n 231/2002 come modificato dal D. Lgs n 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del citato decreto.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).
8. Il Comune provvederà, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
9. Le parti convengono e concordano fra loro che i pagamenti delle fatture (o documenti contabili equivalenti) avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle medesime al protocollo di questa Amm.ne.
10. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture al Protocollo Informatico dell'Ente.

## ART. 9 - RITARDO NEI PAGAMENTI.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n 231 del 09/10/2002.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

## ART. 10 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi

del comma 5 dell'art. 8 del D.M. del 07/03/2018 n 49.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le lavorazioni fino ad un quinto (quinto d'obbligo) in applicazione dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 11 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito l'appaltatore con nota del……. , ha comunicato quanto segue :

   - c/c bancario ( o postale) dedicato alle transazioni con il Comune di Rovigo : ……;

   - la persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i è il Sig……., nato a……., il……., residente a……., c.f. ……;

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, i sotto specificati codici:

   - CIG……..

   - CUP……

4. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

## ART. 12 - MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme previste dagli artt. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; e per i Beni Culturali dell' art. 150 del D.Lgs. n. 50/2016; si applicano altresì le specifiche disposizioni del CSA.

2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, come previsto dal comma 2 dell' art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

## ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, di cui all' art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, e di quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ex artt.1671 C.C. e come da art. 109 del D. Lgs. n.50/2016.

## ART. 14 - CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI.

1. La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

## ART. 15 - CONTROVERSIE.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all' art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute al competente Foro di Rovigo. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all' art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell' art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva è quello di Rovigo. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'Impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

**ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE DEL VENETO E PREFETTURE AL QUALE HA ADERITO IL COMUNE DI ROVIGO CON DELIBERA DI G.C. N 130 DEL 20.10.2015.**

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ed al quale ha aderito il Comune di Rovigo con delibera di G.C. N 130 del 20.10.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. L'Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

3. L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi famigliari, impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura.

4. L'Appaltatore s'impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti che non dovranno avere partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore è consapevole che la Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

5. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.

6. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.

8. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

9. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia."

## ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE DEL VENETO E PREFETTURE AL QUALE HA ADERITO IL COMUNE DI ROVIGO CON DELIBERA DI G.C. N 130 DEL 20.10.2015.

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs 6 settembre 2011 n 159 rese dalla Prefettura ai sensi del citato Protocollo di Legalità. Nel caso in cui le "informazioni antimafia" di cui al citato articolo abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno.

2. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs n 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

## ART. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore è tenuto a produrre:

   a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;

   b) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

   c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

   d) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al RUP gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**ART. 19 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO.**

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

4. Qualora l'istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta il Comune di Rovigo non procederà al rilascio dell'autorizzazione.

5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

6. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è ammesso il subappalto.

**ART. 20 - GARANZIE.**

1. Ai sensi dell' art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato una "garanzia definitiva" con apposita cauzione o fideiussione mediante …….…….. numero ……..…… in data ……. rilasciata dalla società/dall'istituto ……..…….. agenzia/filiale di …….. per l'importo di €. ……/….. (Euro ……/…) pari al ……. per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia sarà svincolata ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

5. L'Appaltatore ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, s'impegna a stipulare a tale scopo, pena la non consegna dei lavori, un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, dell'importo complessivo di €. 2.067.000,00 (euro duemilionisessantasettemila/00 ) ed inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di 500.000,00 euro ( euro cinquecento/00) ed un massimo di 5.000.000,00 ( euro cinquemilioni/00). Detta assicurazione debitamente autenticata, ai sensi dei legge, dovrà essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n 123 del 12 marzo 2004 con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3, e trasmessa, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

   - PARTITA 1 – OPERE : €. 167.000,00
   - PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI . €. 1.750.000,00
   - PARTITA 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO : €. 150.000,00
   - R.C. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori: €. 500.000,00.

   In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto ( IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al D.M. 123/2004.
   L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

6. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 5 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

7. S'intendono ovviamente a carico dell' Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

## ART. 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Ai sensi del comma 14-bis dell' art. 32 del D. Lgs. n 50/2016, sono parte integrante del contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il computo metrico estimativo;

e s'intendono esplicitamente richiamati, ancorchè non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto;
- i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari.

Si allegano al presente contratto i sottoelencati documenti già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il computo metrico estimativo.

## ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO.

Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla sua completa esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, mediante modello F 24.

## ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni, l'informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica sottoscritto dall'Appaltatore con firma digitale, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L' Appaltatore e/o Legale Rappresentante